



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2018^(*)

Disposizioni riguardanti l'utilizzo e la commercializzazione di olio
e grasso di palma e loro derivati

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - La materia grassa ottenuta dal frutto dell'albero *Elaeis Guineensis*, di seguito semplicemente denominata «palma da olio» rappresenta il grasso alimentare attualmente più usato nel mondo. Esso viene estratto sia dalla polpa dei frutti (grasso di palma propriamente detto) e dai semi (grasso di palmisto); entrambi i grassi, previo trattamento chimico e termico di frazionamento, danno origine alla materia prima alimentare commercializzata come «olio di palma bifrazionato» o «olio di palmisto».

Tali prodotti trovano anche impiego come carburanti per autotrazione in veicoli dotati di motore a ciclo *Diesel*, in varie diluizioni con il gasolio di origine fossile e nell'industria cosmetica (saponi e cosmetici propriamente detti). I dati più recenti stimano in circa 70.000.000 di tonnellate la produzione mondiale di questo grasso ed il fatturato per i due maggiori produttori mondiali, Indonesia e Malesia, si attesta su circa 70 miliardi di dollari americani.

Lo sviluppo di questa coltivazione ha causato enormi devastazioni ambientali nel Sud-Est asiatico e, di recente, si sta affermando anche in Africa. La palma da olio è una coltivazione che può avvenire solo nelle zone equatoriali e tropicali, ma essendo un'essenza arborea molto esigente in fatto di acqua, la coltivazione risulta conveniente solo ove vi sia alta piovosità media annua, cioè proprio nell'areale delle foreste pluviali. Da quando è iniziata la coltivazione massiva, la foresta pluviale in Indonesia e Malesia si è dimezzata e le proiezioni parlano di una distruzione al 98 per cento entro il 2030, soprattutto se si considerano le intenzioni dei governi di arrivare addirittura al triplicamento della produzione. A causa della

deforestazione e degli incendi nella foresta, l'Indonesia è diventato il terzo emettitore mondiale di gas ad effetto serra. La distruzione della foresta ha inoltre causato problemi di deportazione delle popolazioni indigene e perdita dei mezzi di sussistenza, dato che un ettaro di foresta permette indubbiamente ad un maggior numero di persone di vivere rispetto ad un ettaro di piantagione di palma da olio. Vi sono poi problemi legati all'uso di pesticidi e biocidi, alcuni dei quali vietati in Italia, come il paraquat (cancerogeno).

Oltre agli enormi e probabilmente irreversibili danni ecosistemici, vi sono anche problematiche di tipo sanitario. Vi sono autorevoli studi, non ultimo uno dell'università di Bari, che illustrano l'effetto deleterio del grasso di palma sulle cellule del pancreas; inoltre il grasso di palma subisce trattamenti chimici e termici che portano alla formazione di composti certamente cancerogeni, come certificato dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), quali il glicidiolo, il 3-monocloropropandiolo e il 2-monocloropropandiolo.

La combinazione dei danni ecosistemico e, potenzialmente, sanitario, con conseguente aggravio della spesa sanitaria, impongono una netta e ferma presa di posizione relativamente all'uso e alla commercializzazione di questa materia prima e dei suoi derivati.

All'articolo 1 si introducono le disposizioni relative alla commercializzazione di olio e grasso di palma e loro derivati.

All'articolo 2 si introducono le sanzioni conseguenti alle violazioni delle disposizioni del disegno di legge.

All'articolo 3 si disciplina l'entrata in vigore delle norme e la gestione del transitorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di utilizzo dell'olio di palma)

1. È vietato l'utilizzo a fini alimentari e per la produzione di cosmetici o di mangimi per animali degli oli e dei grassi vegetali, di seguito denominati «oli» e «grassi», ricavati dalla palma da olio della specie *Elaeis guineensis*, di seguito denominata «palma da olio». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono altresì vietati:

a) l'importazione, l'immissione sul mercato e la lavorazione sul territorio italiano di prodotti alimentari, cosmetici o mangimi per animali contenenti le sostanze di cui al comma 1;

b) l'utilizzo delle sostanze di cui al comma 1:

1) per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo;

2) in qualità di carburante, puro o miscelato, per qualsiasi tipologia di veicolo;

3) all'interno dei processi industriali.

3. L'energia elettrica ovunque prodotta mediante olio di palma in ogni sua forma non è classificabile come derivante da fonte energetica rinnovabile (FER). Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene per il commercio e per la

lavorazione ai fini di sola esportazione o pone in commercio o distribuisce per il consumo preparazioni contenenti grassi e oli di palma in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è punito:

a) alla prima violazione, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa pari al prezzo medio di vendita al dettaglio dei prodotti commercializzati e con un fermo dell'impianto di lavorazione per un periodo di due settimane, elevate a quattro nel caso in cui venga riscontrata una seconda violazione;

b) alla terza violazione, con la chiusura dell'impianto.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Allo scopo di esaurire le scorte di olio di palma o palmisto, i prodotti immessi sul mercato nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un'etichettatura addizionale che indichi in modo chiaro la data di confezionamento o di produzione del prodotto, nonché la presenza di oli o grassi di palma, fermo restando quanto già stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prodotti contenenti olio di palma o palmisto che risultino inventurati sono nuovamente trasferiti alle aziende produttrici e venditrici, le quali provvedono allo smaltimento dei prodotti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 153.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 1.